

PRINCIPI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di FIEMME SERVIZI SpA in data 26/02/2014

Indice

PARTE GENERALE	19
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	20
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa	20
1.2 Le fattispecie di reato	20
1.3 Le sanzioni	21
1.4 Autori dei reati	22
1.5 Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente	23
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI FIEMME	25
2.1 Finalità del Modello	25
2.2 Elementi fondamentali del Modello	25
2.3 Reati rilevanti per FIEMME	26
2.4 Destinatari del Modello	27
2.5 Adozione e gestione del Modello nell'ambito di FIEMME	27
2.5.1 Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito di FIEMME	27
2.5.2 Modifica e integrazione del Modello	27
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	27
3.1 Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza	28
3.2 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza	28
4. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	29
5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
5.1 Invio informazioni su modifiche dell'organizzazione aziendale all'Organismo di Vigilanza	30
6. SISTEMA DISCIPLINARE	31
6.1 La funzione e i principi del sistema sanzionatorio	31
6.2 Le violazioni	31
6.3 Le sanzioni	31
6.3.1 Le misure nei confronti di Amministratori e Sindaci	31
6.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei dipendenti di FIEMME	32
6.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con FIEMME	32
6.4 Il titolare del potere sanzionatorio	32
PARTE SPECIALE	34
1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE	35
2. REGOLE GENERALI	36
Rispetto delle leggi	36
Conflitto di interessi	36
Riservatezza	36
Correttezza	36
Imparzialità	36
Comunicazioni all'esterno	36
Tutela dei beni aziendali	36

Regali e benefici	36
SEZIONE A - I reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della giustizia	38
A.1 Potenziali aree a rischio	38
A.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio	38
A.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della giustizia	40
A.4 Schema riassuntivo	41
SEZIONE B - I reati societari	45
B.1 Potenziali aree a rischio	45
B.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio	45
B.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati societari	46
B.4 Schema riassuntivo	48
SEZIONE C - I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	50
C.1 Potenziali aree a rischio	50
C.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio	50
C.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime	51
C.4 Schema riassuntivo	52
SEZIONE D - I reati ambientali	54
D.1 Potenziali aree a rischio	54
D.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio	54
D.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati ambientali	55
D.4 Schema riassuntivo	55
SEZIONE E - Altri reati	57
ALLEGATI	58
ALLEGATO 1 - I reati previsti dal Decreto	59
1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto)	59
2. Diritti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto)	59
3. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del Decreto)	59
4. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)	60
5. Reati societari (art. 25 ter del Decreto)	60
6. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto)	61
7. Reati contro la personalità individuale e contro le vite e le incolumità individuali (art. 25 quinquies e 25 quater.1 del Decreto)	61
8. Reati transnazionali (art. 10 Legge 16.03.2006 n. 146)	62
9. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto)	62
10. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)	63
11. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies del Decreto)	63
12. Delitti contro l'Amministrazione della Giustizia (art. 25-decies del Decreto)	63
13. Reati ambientali (art.25-undecies del Decreto)	63

14. Delitti in materia di immigrazione (art. 25 duodecies del Decreto)	64
ALLEGATO 2 - Reati rilevanti per FIEMME SERVIZI S.p.A.	65
ALLEGATO 3 - Modello di comunicazione all'Organismo di vigilanza	70
ALLEGATO A1 – Identificazione di Pubblica Amministrazione	71

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa

Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti, per la commissione di reati da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'ente stesso. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto-reato.

Con la definizione di "ente" sono intese le persone giuridiche e, quindi, le società nonché le associazioni, anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli Enti pubblici.

La responsabilità amministrativa degli enti si ravvisa nel momento in cui i reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

L'ente non risponde se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi.

Più precisamente la responsabilità dell'ente si configura qualora:

⤴ il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato poi conseguito;

⤴ il fatto illecito abbia portato un vantaggio all'ente a prescindere dall'intenzione di chi lo ha commesso.

Infine, la responsabilità dell'ente è estesa sia ai tentativi di reato sia, per gli enti avente la sede principale in Italia, ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto-reato.

1.2 Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato attualmente introdotte dal Decreto possono essere sinteticamente così riportate:

⤴ reati commessi nel rapporto con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);

⤴ reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto);

⤴ reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto, come modificato dalla L. 23.7.2009 N.99 con l'introduzione dell'art. 25-bis.1 delitti contro l'industria e il commercio);

⤴ reati societari (art. 25 ter del Decreto);

⤴ reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto);

⤴ reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 quinquies 25-quater.1 del Decreto);

⤴ reati finanziari o di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto ed art. 187 quinquies T.U.F.);

⤴ reati transnazionali (art. 10, Legge n. 146 dd. 16.03.2006);

- ⤴ reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene nella salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto);
- ⤴ reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto);
- ⤴ delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies);
- ⤴ delitti contro l'Amministrazione della giustizia (art. 25 decies);
- ⤴ reati ambientali (art. 25 undecies);
- ⤴ reati in materia di immigrazione (art. 25 duodecies).

Per una previsione particolareggiata dei reati di cui al Decreto si rimanda all'Allegato1.

1.3 Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

a) **Le sanzioni pecuniarie**, che sono sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'ente, sono determinate dal Giudice attraverso un sistema basato su "quote".

L'importo della singola quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 e viene fissato sulla base della situazione economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il Giudice determina il numero delle quote (in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto:

- ⤴ della gravità del fatto;
- ⤴ del grado di responsabilità dell'ente;
- ⤴ dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni possono essere ridotte qualora:

- ⤴ l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non abbia ricavato vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, ovvero quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- ⤴ prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno o abbia eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato, oppure si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.
- ⤴ per completezza, nel caso dei reati di abusi di mercato, se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto.

b) **Le sanzioni interdittive**, che nei reati di maggiore rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono:

- ⤴ l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività;
- ⤴ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ⤴ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- ⤴ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ⤴ il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ⤴ l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero da un soggetto subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- ⤴ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata da tre mesi a due anni, ma possono in casi eccezionali essere applicate in via definitiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Pertanto tali sanzioni possono essere revocate se già applicate o non applicate nel caso in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- ⤴ l'ente abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- ⤴ l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- ⤴ l'ente abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

c) Per quanto riguarda **la confisca** è previsto che il prezzo e il profitto del reato siano sempre confiscati e che, qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) La **pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta per estratto o per intero a spese dell'ente in uno o più giornali indicati dal Giudice in sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.4 Autori dei reati

Gli autori del reato, dal quale può derivare la responsabilità amministrativa di cui al Decreto, possono essere:

- ⤴ soggetti in posizione "apicale", quali a titolo esemplificativo il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di stabilimento, nonché le persone che, pur non essendo titolate a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
- ⤴ soggetti "subordinati", ossia lavoratori dipendenti o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali;
- ⤴ soggetti terzi che agiscono in nome e/o per conto dell'ente.

1.5 Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente

La responsabilità dell'ente per fatti-reato commessi dai soggetti in posizione apicale deve essere esclusa con la prova che:

- ⤴ *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi";*
- ⤴ *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo";*
- ⤴ *"le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione";*
- ⤴ *"non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".*

In ordine invece ai fatti-reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente può essere chiamato a rispondere solo ed esclusivamente se si accerti che *"la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza"*. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *"se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione di controllo idoneo a prevenire il reato nella specie di quello verificatosi"*.

Per l'effetto, per il Decreto l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un Modello di organizzazione costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo ed operano da esimente della responsabilità dell'ente.

Il Decreto stesso indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo.

In ordine alla prevenzione dei fatti-reati il Modello deve:

- ⤴ *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati";*
- ⤴ *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire"; nonché "obblighi di informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;*
- ⤴ *"individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati";*
- ⤴ *"prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli";*

♣ *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".*

In ordine all'efficacia e all'attuazione del Modello, il Decreto prevede:

♣ *"una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni della prescrizione, ovvero quanto intervengono mutamenti nell'organizzazione o nelle attività";*

♣ *l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".*

2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI FIEMME

2.1 Finalità del Modello

Il Modello di si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ^ determinare la consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, che la commissione di illeciti previsti dal Decreto è passibile di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- ^ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da FIEMME in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi contenuti nel Codice etico di FIEMME al quale la società intende attenersi;
- ^ consentire a FIEMME, a seguito di un'azione costante di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente a prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.2 Elementi fondamentali del Modello

Il Modello è ispirato alle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo elaborate da Confindustria", nonché ai principi di best practice nazionali.

Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di FIEMME in data 26/02/2014.

Il Modello è una delle parti fondamentali del sistema di controllo interno della società.

I principali punti cardine su cui è fondato il sistema di controllo interno di FIEMME, oltre al presente Modello, sono così sintetizzabili:

- ^ Sistema organizzativo e responsabilità: la società è organizzata in modo da consentire lo sviluppo di una sana attività di impresa, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione. Ruoli e responsabilità, comunicati a tutto il personale, sono tali da garantire l'assenza dell'identità soggettiva tra le attività operative e quelle di autorizzazione e controllo, e ciò anche sulla base di una specifica preparazione del personale.
- ^ Procedure: sono state elaborate sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle transazioni e sul principio della documentabilità del controllo effettuato. FIEMME recepisce l'importanza della conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei.
- ^ Comunicazione e formazione: la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice etico, sia in modo continuo tramite la formazione diretta dei dipendenti e, ove necessario, dei collaboratori per il raggiungimento dell'attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Sono previsti, inoltre, incontri informativi per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello.

Il Modello si compone di una parte generale e di una parte speciale.

- ^ La **parte generale** contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla società nel suo complesso.
- ^ La **parte speciale** identifica le aree di attività a rischio e contiene i principi di comportamento da osservare all'interno delle aree, i principi per la predisposizione delle procedure

per la prevenzione delle categorie di reato di volta in volta esaminate, nonché gli elementi specifici delle procedure relative alle operazioni a rischio.

2.3 Reati rilevanti per FIEMME

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, che prevede che la società individui l'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, FIEMME ha svolto un'analisi di tutte le attività aziendali, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del sistema di controllo interno.

Tale analisi è stata condotta tramite l'esame della documentazione aziendale interna rilevante e, attesa la struttura aziendale, tramite intervista con il Direttore. In particolare l'analisi è stata condotta anche con il supporto di professionisti esterni.

Sulla base dell'analisi sono stati individuati i soggetti, le attività e la categorie di operazioni per le quali esiste il rischio di commissione di reati previsti dal Decreto.

I rischi individuati sono stati analizzati anche in funzione delle probabilità di accadimento e dei controlli preventivi in essere.

Sulla base dell'analisi di cui sopra e in considerazione della natura dell'attività della società, ai fini del Modello sono stati considerati rilevanti unicamente i seguenti reati:

- ⤴ Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 del D. Lgs. n. 231/2001);
- ⤴ Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001);
- ⤴ Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001);
- ⤴ Delitti contro l'Amministrazione della Giustizia (art. 25 decies del D. Lgs. n. 231/2001).
- ⤴ Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001);

In relazione all'attività svolta da FIEMME, dall'analisi delle risposte fornite, sono apparsi remoti i seguenti reati:

- ⤴ reati informatici e sul trattamento illecito dei dati (art 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001);
- ⤴ reati contro l'industria e il commercio (art 25 bis1 del D.Lgs n. 231/2001)
- ⤴ reati finanziari e di mercato (art. 25 sexies del Decreto e art. 187-quinquies del TUF);
- ⤴ reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del Decreto);
- ⤴ delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9.12.1999 (art. 25 quater del Decreto);
- ⤴ reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 quinquies e 25 quater.1 del Decreto);
- ⤴ reati transnazionali (art. 10 Legge 16.03.2006 n. 146);
- ⤴ reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione e di firma elettronica (art. 24 bis, c. III, del Decreto);
- ⤴ dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto);
- ⤴ delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies del Decreto);

^ reati in materia di immigrazione.

Per una precisa analisi delle tipologie di reato rilevanti si rinvia all'Allegato 2.

2.4 Destinatari del Modello

Quanto previsto dal Modello, unitamente agli allegati, si applica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito di FIEMME a:

- ^ i membri degli organi sociali;
- ^ i dipendenti;
- ^ i collaboratori;
- ^ i fornitori e i partner commerciali.

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto dal Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo capitolo 5.

2.5 Adozione e gestione del Modello nell'ambito di FIEMME

L'adozione del Modello nell'ambito di FIEMME è attuata come segue:

2.5.1 Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito di FIEMME

Il presente Modello, costituito dalla Parte generale, dalla Parte speciale e dagli Allegati è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di FIEMME con la delibera del 26/02/2014.

2.5.2 Modifica e integrazione del Modello

Poiché il presente Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente", le successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono rimesse alle competenze del Consiglio di Amministrazione di FIEMME.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

E' stato istituito presso FIEMME con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 26/02/2014 l'Organismo di Vigilanza che, ex art. 6, c. 4 bis D. Lgs. 231/2001, coincide con il Collegio sindacale, con funzione di vigilanza e controllo in ordine all'efficacia, al funzionamento e all'osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione salvo nei casi espressamente previsti di seguito.

L'Organismo di Vigilanza opera, per lo svolgimento dei suoi compiti, attraverso le risorse che allo stesso vengono assegnate da FIEMME e le risorse a disposizione di quest'ultima nella supervisione di tutti i procedimenti di vigilanza e continuo adeguamento delle aree "sensibili" descritte nelle parti speciali del presente Modello.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni. FIEMME ha regolato come segue il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

3.1 Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha composizione collegiale ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dal Decreto compatibilmente alla posizione giuridica del soggetto prescelto se interno alla società, mentre nel caso sia scelto un soggetto esterno lo stesso dovrà necessariamente essere individuato tra persone con comprovate capacità e conoscenze in materia economica e/o giuridica e/o in processi organizzativi/di qualità.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione può, peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui siano venuti meno i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di incompatibilità o ancora quando la valutazione periodica ne abbia constatato la reale necessità.

3.2 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della società in modo tale da consentire l'efficacia dell'esercizio delle funzioni previste nel Modello.

Per ogni esigenza, necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza dispone delle adeguate risorse finanziarie sulla base di un preventivo annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso.

La necessità di garantire una tempestiva attività di prevenzione dei reati rimane in ogni caso prioritaria e, in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse eccedenti il proprio potere di spesa, con l'obbligo di dare immediata informazione al Consiglio di Amministrazione.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale. Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento poiché è del Consiglio di Amministrazione la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello. Il Consiglio di Amministrazione ha comunque facoltà di delegare i suoi compiti ad uno o più dei suoi membri.

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al capitolo 5 del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo di avvale, sono tenuti alla segretezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione o attività.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi di funzione e di controllo esistenti nella società.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, in particolare nel reperimento di documentazione e informazioni nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti.

4. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

In particolare:

^ il Modello è pubblicato in bacheca aziendale e in intranet aziendale, circostanze che devono essere comunicate ai dipendenti, nonché ai fornitori, collaboratori e, più in generale, a qualsiasi soggetto che agisce in nome e per conto della società. In particolare, tutti i dipendenti (compresi i nuovi assunti) dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione del Modello stesso;

^ i contratti con fornitori, collaboratori, partner commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti estranei che operano in nome e per conto della società, devono essere rivisti in modo da prevedere una clausola che faccia esplicito riferimento al Modello, al Codice etico e al Decreto la cui inosservanza potrà costituire fonte di inadempimento delle obbligazioni contrattuali disciplinate;

^ gli ordini di servizio e comunicazioni sono distribuiti a tutti gli interessati;

^ le procedure sono rese note a tutti gli interessati.

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Modello e del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei Destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'avere o meno essi funzioni di rappresentanza e/o amministrazione.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'Organismo di Vigilanza è destinatario di tutte le segnalazioni e informazioni ritenute utili a tale scopo.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice etico nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia o ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, i Destinatari sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni informazione riguardante:

^ le criticità che emergono dalle attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali a cui sono addetti;

- ^ i provvedimenti e/o notizie provenienti da qualsiasi Autorità, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- ^ le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con l'ipotesi di reato di cui al Decreto (ad esempio: provvedimenti disciplinari avviati e/o attuati nei confronti dei dipendenti);
- ^ le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- ^ le relazioni/comunicazioni interne dalle quali emergono responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- ^ le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza, nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti, delle eventuali sanzioni erogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Deve essere, altresì, portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione di cui si è venuti a diretta conoscenza proveniente sia dai dipendenti che da terzi attinente la commissione dei reati previsti dal Decreto o comportamenti non in linea con il Modello predisposto.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta libera o mediante utilizzo del Modello di comunicazione, predisposto allo scopo, che viene riportato in Allegato 3 e depositate presso l'apposita cassetta aziendale il cui accesso deve essere permesso esclusivamente all'OdV e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Chi volesse conservare l'anonimato può indirizzare le proprie segnalazioni a mezzo posta prioritaria alla sede di FIEMME in Cavalese, via Dossi n. 25.

L'Organismo di Vigilanza garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere nel solo caso di informativa relativa alla commissione di specifici reati.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservate dall'Organismo di Vigilanza in apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito, previa autorizzazione scritta dell'OdV, esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5.1 Invio informazioni su modifiche dell'organizzazione aziendale all'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere inoltre comunicate le seguenti informazioni:

- ^ le notizie relative a cambiamenti organizzativi (es. organigrammi, procedure);
- ^ gli aggiornamenti del sistema delle deleghe dei poteri;
- ^ le significative o atipiche operazioni interessanti le aree di rischio individuate nella Parte Speciale;
- ^ i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente di rischio;
- ^ copia dei verbali di riunione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

^ copia di comunicazione di qualsivoglia Autorità di Vigilanza (per esempio Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 La funzione e i principi del sistema sanzionatorio

L'aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possono determinare.

6.2 Le violazioni

Il sistema disciplinare è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

- ^ mancato rispetto del Codice Etico e delle procedure aziendali a cui il Modello fa riferimento;
- ^ mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo delle attività nelle potenziali aree a rischio così come definite nelle Sezioni del Modello, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- ^ violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti, ovvero nell'impedimento, all'Organismo di Vigilanza, del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- ^ inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- ^ omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Codice etico e delle procedure vigenti nelle potenziali aree a rischio, così come definite dalle Sezioni del Modello;
- ^ inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- ^ mancata comunicazione / formazione / aggiornamento al personale interno ed esterno operante nelle potenziali aree a rischio così come individuate dalle Sezioni del Modello.

6.3 Le sanzioni

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari.

6.3.1 Le misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

Secondo la gravità dell'infrazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, adotterà le misure cautelari ritenute più idonee nell'ambito della vigente normativa e comunque:

- l'ammonimento;

- la diffida al rispetto del Modello;
- la decurtazione degli emolumenti fino al 50%;
- la revoca dall'incarico.

Nei casi ritenuti di maggiore gravità, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, convocherà l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso è fatta salva la facoltà della società di proporre azione di responsabilità e risarcitoria.

6.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei dipendenti di FIEMME

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni erogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei destinatari e le sanzioni verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 Legge n. 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili. E' fatta sempre salva la facoltà della società di assumere nei confronti dei lavoratori dipendenti provvedimenti motivati di natura cautelare anche nelle more dell'accertamento dell'eventuale comportamento rilevante ai fini della violazione del Modello e del Codice etico e ciò nei limiti di quanto comunque previsto dalle norme, anche regolamentari, di settore.

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate nel paragrafo precedente, in ragione della sua gravità ed eventuale reiterazione, verranno comminate, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- ⋈ richiamo verbale o scritto;
- ⋈ multa (non superiore a 2 ore delle retribuzione base);
- ⋈ sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
- ⋈ licenziamento con o senza preavviso.

6.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con FIEMME

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da FIEMME ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti dal Codice etico da parte di fornitori, collaboratori, partner commerciali, aventi rapporti contrattuali/commerciali con FIEMME, possono determinare, in conformità a quanto disciplinato dallo specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

6.4 Il titolare del potere sanzionatorio

Per i fatti e atti rilevanti ai sensi del Decreto titolare del potere sanzionatorio è il Consiglio di Amministrazione.

Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del superiore gerarchico sulla natura della condotta segnalata, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare l'erogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e il Direttore, o in assenza lo stesso Consiglio di Amministrazione, applicherà la sanzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il sistema disciplinare è soggetto a costanti verifiche e valutazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza con la partecipazione del Direttore.

PARTE SPECIALE

1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali a cui deve uniformarsi la condotta degli Organi sociali, dei dipendenti, dei partner commerciali, dei collaboratori o consulenti o dei soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della società (da qui in seguito, per brevità, semplicemente "Destinatari del Modello") e l'individuazione delle aree di attività a rischio. Inoltre, la Parte speciale è formata da singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto.

Le sezioni sono le seguenti:

- ▲ sezione A: reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria;
- ▲ sezione B: reati societari;
- ▲ sezione C: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- ▲ sezione D: reati ambientali
- ▲ sezione E: altri reati

Nelle sezioni A, B, C e D vengono descritte:

- ▲ le potenziali aree a rischio;
- ▲ i principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio;
- ▲ i principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati.

2. REGOLE GENERALI

Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane.

Conflitto di interessi

I dipendenti, i componenti degli Organi sociali e i Destinatari del Modello devono valutare prima di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interessi, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori.

Chiunque si trovi in una posizione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al superiore gerarchico.

Riservatezza

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni della società acquisiti o trattati in esecuzione della attività per la società, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Correttezza

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

Imparzialità

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire alcun gruppo di interesse o singola persona, nonché astenersi da qualsiasi discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza, di opinioni politiche o culturali.

Comunicazioni all'esterno

I dipendenti e i componenti degli Organi sociali e i Destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne di FIEMME.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie e informazioni riservate attinenti l'attività di FIEMME.

Tutela dei beni aziendali

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni della società, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza della durata dei beni. E' vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzione dell'efficienza dei beni stessi.

Regali e benefici

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere o acquisire condizioni di favore per la società nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la società.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati sia in Italia che all'estero.

In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, con ciò intendendo un valore indicativo pari ad un massimo di € 100,00 purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale.

E' inoltre vietata ogni attività che, sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) o con attuazione in forma indiretta, abbia le stesse finalità di acquisire favori per la società.

SEZIONE A - I reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della giustizia

(Artt. 24 , 25 e 25 *decies* D. Lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono descritte le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 che riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Autorità Giudiziaria, così come identificata dall'allegato A1 e le situazioni in cui questa è comunque coinvolta (reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto).

A.1 Potenziali aree a rischio

In considerazione dell'attività svolta da FIEMME e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dagli artt. 24, 25 e 25 *decies* del Decreto:

1. gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche, ecc.. e per le verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
2. gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad es. adempimenti collegati al D. Lgs. n. 81/2008-TUS) e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relative alla produzione di rifiuti di qualsivoglia natura o produzione di inquinamento acustico/atmosferico;
3. gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette la cui assunzione è agevolata;
4. gestione degli accertamenti / ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati;
5. gestione dei rapporti con Autorità e/o Organi di vigilanza (ad es. Agenzia provinciale per l'ambiente in sigla APPA) relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
6. gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici;
7. predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
8. gestione dei procedimenti/processi penali con riferimento all'attività istruttoria/indagine dell'Autorità giudiziaria e/o difensiva.

A.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti in quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni dei principi delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

Attenersi alla seguente condotta:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con la Pubblica Amministrazione come definita nel presente Modello e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblico servizio;
- b) improntare i rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di pubblici servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- c) verificare, mediante il controllo esercitato dal Direttore e dai Responsabili di settore sui collaboratori che effettuano attività nei confronti di Enti Pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare;
- d) gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o incaricati di pubblici servizi in modo lecito e regolare;

E', inoltre, vietato:

- a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- b) richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea, mediante la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- c) destinare eventuali somme ricevute da Enti/Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazione, contributo e finanziamento per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;
- d) corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altre utilità a un Pubblico funzionario o alla Pubblica Amministrazione o altri Pubblici funzionari della Comunità Europea;
- e) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (ovvero ogni forma di regalo offerta eccedente le normali pratiche commerciali di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore per la conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ai loro familiari o a persone fisiche e/o giuridiche a loro collegate non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possono apparire, comunque, connesse al rapporto di affari con la società o mirante ad influenzare l'indipendenza del giudizio in modo da assicurare qualsiasi vantaggio per FIEMME. In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza; in ogni caso i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso Organismo;
- f) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di partner commerciali, di collaboratori, di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- g) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e recare un danno allo Stato oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea per realizzare un profitto in violazione della legge;
- h) eludere i divieti dalla lettera b) alla lettera g), ricevendo o anche solo sollecitando erogazioni a qualsivoglia titolo che, sotto qualsivoglia forma e/o denominazione (a titolo esemplificativo: sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc...) abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;

- i) promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi collettivi, per promuovere o favorire interessi della Società anche a seguito di illecite pressioni;
- j) eludere il divieto di cui alla lettera i) ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- k) assumere risorse provenienti dalla Pubblica Amministrazione che, negli ultimi tre anni prima del termine del rapporto di lavoro con la medesima, abbiano ricoperto ruoli comportanti il rilascio di autorizzazioni e/o la sottoscrizione di contratti e in genere l'assunzione di provvedimenti autorizzativi nei confronti della società;
- l) attribuire la funzione di responsabile finanziario, degli acquisti di servizi e forniture in genere a soggetti che abbiano riportato condanne penali anche non passate in giudicato;
- m) indurre chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria, potendosene astenere, a non renderne o a renderle mendaci.

A.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e l'Amministrazione della giustizia

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati a intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- b) il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza"; si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni, compiti e responsabilità. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce a un singolo soggetto di agire in rappresentanza dello stesso. I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sarà il seguente:
- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione dovranno essere dotati di delega formale in tal senso;
 - a ciascuna procura che comporti i poteri di rappresentanza della Società nei confronti della Pubblica Amministrazione deve corrispondere un atto interno che descriva il relativo potere di gestione;
 - le deleghe, le procure e le comunicazioni organizzative devono essere tempestivamente aggiornate e devono essere coerenti con l'attività concretamente e oggettivamente svolta;
- c) non vi sia identità soggettiva tra coloro che contattano e/o contrattano con la Pubblica Amministrazione per la Società e coloro che successivamente formalizzano le decisioni; inoltre fra coloro che devono dare evidenza contabile alle operazioni che sono state decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure interne di controllo;
- d) i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tale da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- e) le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione nazionale/comunitaria finalizzate all'ottenimento dei finanziamenti e/o agevolazioni, dovranno contenere solo elementi corrispondenti a dati aziendali veri e

reali, con previsione di report temporali al Consiglio di Amministrazione della Società rispetto alle procedure di finanziamento in corso e all'impiego dei finanziamenti già concessi;

f) la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego dei finanziamenti, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti alla regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina vigente in materia nell'ambito dell'Unione Europea;

g) nessun pagamento possa essere effettuato in contanti, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte del Direttore;

h) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati ad effettuare i pagamenti tramite home banking e ad utilizzare le credenziali d'accesso a detto sistema;

i) sia previsto l'inserimento nel contratto con eventuali società esterne che supportano la Società nelle eventuali richieste di finanziamenti di una clausola di rispetto del Codice etico adottato dalla Società che abbia quale effetto la risoluzione del contratto stesso in caso di sua violazione;

j) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento ad essi, sia motivata la scelta;

k) non siano corrisposti compensi a consulenti e/o collaboratori e/o fornitori e/o soggetti pubblici, non congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o non conformi all'incarico conferito da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni esistenti sul mercato o determinati da tariffe.

l) sia prevista la tracciabilità di tutti i contatti con la Pubblica Amministrazione intercorsi prima, durante e dopo le verifiche ispettive e/o gli accertamenti;

m) la verifica della documentazione inviata o fornita alla Pubblica Amministrazione nel corso della verifica e/o accertamento preveda un duplice controllo (tra chi la predispone e chi la autorizza) al fine di garantire la completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati;

n) sia prevista la diffusione interna dei risultati e delle verifiche ispettive con i responsabili aziendali coinvolti al fine di definire eventuali piani di azione per dar corso alle azioni correttive necessarie ad affrontare eventuali carenze rilevate dalla Pubblica Amministrazione;

o) sia previsto un report all'Organismo di Vigilanza ogni qualvolta un Destinatario è chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'Autorità giudiziaria con indicazione del motivo della chiamata e della funzione aziendale a cui si è rapportato prima e/o dopo la chiamata;

p) per le dichiarazioni e/o la documentazione rese alle Autorità di controllo (es. APPA) e comunque alla Pubblica Amministrazione quando richieste per legge o per finalità amministrative sia previsto un duplice controllo (tra chi la predispone e chi la autorizza) al fine di garantire la completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati.

A.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. paragrafo A.3)
<p>Negoziante/stipulazione e esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici;</p>	<p>Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;</p>	<p>Direttore , Responsabile area amministrativa ;</p>	<p>a, b, c, d, e, g, j, k, l</p>
<p>Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche, ecc.. e per le verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano</p>	<p>Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;</p>	<p>Direttore , Responsabile area amministrativa</p>	<p>a, b, c, d, g, j, k, l</p>
<p>Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad esempio adempimenti collegati al D. Lgs. n. 81/2008-TUS) e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relative alla produzione di rifiuti di qualsivoglia natura o</p>	<p>Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;</p>	<p>Direttore, Rspp,</p>	<p>a, b, c, d, g, j, k, l</p>

produzione di inquinamento acustico/atmosferico;			
Gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette la cui assunzione è agevolata	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità;	Direttore, Responsabile area amministrativa	a, b, c, d, g, j, k, l
Gestione degli accertamenti / ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;	Direttore, Rspdp,	a, b, c, d, g, j, k, l, m
Gestione dei rapporti con Autorità e/o Organi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge	Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore; Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità; Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;	Direttore , Rspdp,	a, b, c, g, j, k, l, m, p
Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici	Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato; Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 640 II 1) c.p. - Truffa; Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata; Art. 317 c.p. - Concussione; Artt. 318, 319 - 321 c.p. - Corruzione, Pene per il corruttore;	Direttore Responsabile area amministrativa	a, b, c, d, e, g, i, j, k, l

	<p>Art. 319 quater c.p. - Induzione a dare o promettere utilità;</p> <p>Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione;</p> <p>Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri</p>		
<p>Predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere</p>	<p>Art. 640 II 1) c.p. - Truffa;</p> <p>Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata;</p> <p>Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</p>	<p>Responsabile area amministrativa</p>	<p>b, c, d, i, j, p</p>
<p>Gestione dei procedimenti/processi penali con riferimento all'attività istruttoria/indagine dell'Autorità giudiziaria e/o difensiva</p>	<p>Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>	<p>Direttore, Rspp,</p>	<p>a, b, g, i, j, n</p>

SEZIONE B - I reati societari

(Art. 25 *ter* del D. lgs. n. 231/2001)

In questa parte speciale sono individuate le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati societari di cui al Decreto.

B.1 Potenziali aree a rischio

In considerazione dell'attività svolta da FIEMME e della struttura interna adottata e della particolare distribuzione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 6 del Decreto in relazione all'attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nel settore contabile, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa, nonché nei relativi controlli e nelle comunicazioni e, altresì, nelle situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in genere, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 *ter* del Decreto;

- predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di FIEMME, ivi inclusi i bilanci e le eventuali relazioni periodiche;
- rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa;
- documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;
- situazioni di conflitto di interessi degli amministratori;
- destinazione degli utili;
- gestione dei rapporti con i soci, Collegio Sindacale;
- gestione degli acquisti/vendita del prodotto.

B.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti dell'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 così come sopra prospettate; sono, altresì, proibite le violazioni del principio delle procedure aziendali previste nella presente sezione.

Al fine di evitare il verificarsi di reati societari di cui al Decreto tutti i Destinatari di cui al presente Modello come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

Attenersi alla seguente condotta:

- agire ognuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nonché secondo la procedura statutariamente prevista;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione delle informazioni destinate a consentire ai soci di formarsi opinioni e/o giudizi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;

- fornire informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali agevolando e garantendo ogni forma di controllo interno e promuovendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni collegiali;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità del patrimonio sociale;
- mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure previste per la scelta dei fornitori e per lo sviluppo commerciale;
- osservare le procedure interne previste per la selezione e/o gestione dei rapporti con gli altri Destinatari del Modello;
- collaborare per il conseguimento dell'oggetto sociale;

E', inoltre, vietato:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque che forniscono una descrizione non corretta della realtà, riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di FIEMME, nonché sull'evoluzione delle relative attività, sugli eventuali strumenti finanziari della Società e sui relativi diritti;
- omettere di comunicare dati di informazione richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall'effettuarli al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;
- ripartire utili (o acconti sull'utile) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- tenere comportamenti che impediscono materialmente, o che comunque ostacolano, mediante l'occultamento dei documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Pubbliche di vigilanza anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- promettere o dare denaro o qualsiasi altro vantaggio, anche di natura non economica, a società e/o amministratori e/o direttori e/o sindaci di altre società per ottenere certificazioni, acquisti di prodotto o informazioni commerciali.

B.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati societari

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, fra coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) i documenti riguardanti l'attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;
- e) l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati si sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale o all'Organismo di Vigilanza;
- f) la scelta dei consulenti esterni, ancorché selezionati localmente, avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- g) non siano corrisposti i compensi, provvigioni o commissioni a partner commerciali, collaboratori, fornitori o soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla società e/o non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni e prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- h) i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e ai collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i) la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea;
- j) nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo la specifica preventiva autorizzazione da parte della funzione competente;
- k) le dichiarazioni rese ad organismi/enti pubblici nazionali o comunitari fino all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, dovranno contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- l) sia prevista, prima della formalizzazione in qualsiasi veste di rapporti di qualsiasi natura con potenziali clienti/fornitori/concorrenti, la valutazione dei conflitti di interesse/o di cointeressenze e/o di possibile danno a società terze per attività che, sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) o con attuazione in forma indiretta abbiano la finalità di facilitare la vendita del prodotto aziendale e/o ottenere informazioni commerciali attraverso amministratori e/o direttori e/o sindaci di società terze potenziali fornitrici e/o clienti e/o concorrenti;
- m) sia chiara l'indicazione e/o l'identificazione dei soggetti aziendali delegati ad effettuare i pagamenti tramite home banking e ad utilizzare le credenziali d'accesso a detto sistema.

B.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. parag. B.3)
Predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di FIEMME, ivi inclusi i bilanci e le relazioni periodiche	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali;	Direttore, Collegio sindacale	a, b, c, f
Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali;	Direttore, Responsabile Area Contabile e Finanziaria, Collegio sindacale	a, b, c, f
Documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali; Art. 2625 c.c. - Impedito controllo Art. 2638 c.p. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	Responsabile Area Contabile e Finanziaria, Collegio sindacale	c, d, e, f
Situazioni di conflitto di interessi degli amministratori	Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Amministratori	a
Destinazione degli utili	Art 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Amministratori	a, b
Gestione dei rapporti con i soci e Collegio Sindacale	Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali; Art. 2625 c.c. - Impedito controllo Art. 2638 c.p. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	Amministratori, Direttore, Responsabile Area Contabile e Finanziaria	a, b, c, g

Gestione dei rapporti con società di certificazione	Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati	Direttore, Responsabile Area Contabile e Finanziaria, Responsabile Area Tecnica	a, b, j, l, m
---	---	---	---------------

SEZIONE C - I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

(Art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001)

C.1 Potenziali aree a rischio

In considerazione delle attività svolte da FIEMME e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nella quali potrebbero essere commessi i reati previsti dall'art. 25 *septies* del Decreto:

- attività di manutenzione e movimentazione di materiali;
- attività lavorative con utilizzo di videoterminali;
- attività con rischio incendio;
- accesso, transito e permanenza nei locali e/o aree in uso alla Società, nello svolgimento delle sue attività da parte dei Dipendenti e soggetti esterni, tra i quali sono inclusi anche clienti;
- attività di utilizzo e manutenzione attrezzature e macchinari.

C.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 *septies* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, previsti dal Decreto, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al Punto 2.4 dello stesso, devono attenersi alle specifiche regole e procedure che sono e saranno predisposte e diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione della Società, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono:

Attenersi alle seguenti condotte:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali e/o aree interne e/o esterne in uso alla Società;
- partecipare ai corsi organizzati dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
- utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuali, conformi alle normative vigenti e in funzione delle mansioni svolte;
- identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione e/o incendio in modo da impedire l'accesso a tali aree a soggetti non autorizzati ai lavori;
- seguire, nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti, le regole di sicurezza che sono e saranno diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Società;

- i fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei dispositivi di protezione individuali ovvero di altri presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

E', inoltre, vietato:

- a) utilizzare, nello svolgimento delle attività identificate a rischio macchinari, attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali non adeguati e non conformi alle normative vigenti per le specifiche operazioni da svolgere;
- b) disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
- c) nell'ambito degli interventi e attività di cui si è incaricati, svolgere attività e operazioni al di fuori delle aree specificatamente identificate per gli interventi richiesti;
- d) accedere ad aree di lavoro alla quali non si è autorizzati;
- e) per i fornitori accedere ad aree di lavoro alla quali non sono autorizzati, utilizzare macchinari e attrezzature, strumenti utensili, materiali e dispositivi di protezione individuali di proprietà della Società.

C.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate e nell'ambito specifico della gestione della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) vengano periodicamente individuati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività;
- b) venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, il documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza;
- c) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi adotti criteri oggettivi, documentabili e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;
- d) vengano definiti e periodicamente aggiornati i documenti di valutazione del rischio interferenziale, il piano intervento delle azioni di prevenzione e protezione sulla base del risultato della valutazione dei rischi effettuata, nonché i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e la protezione della loro salute;
- e) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione proponga e diffonda adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo in adeguata considerazione quanto

descritto nei punti precedenti la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;

f) il Direttore è tenuto a sorvegliare sull'effettivo rispetto delle procedure proposte e diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e sulla adozione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, comunicando tempestivamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione eventuali eccezioni e criticità;

g) venga definito il metodo di individuazione, segnalazione e comportamento da tenere in caso di emergenze, sia per gli addetti alla gestione delle specifiche emergenze che per altri soggetti che possono esserne coinvolti;

h) i lavoratori in base agli specifici rischi individuati a cui sono soggetti ricevano adeguata informazione e formazione in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare nello svolgimento delle proprie attività e gestione delle emergenze, in base alla normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro e delle procedure proposte e diffuse dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;

i) non siano corrisposti compensi a fornitori in misure non congrua rispetto alle prestazioni rese alla società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

j) alle ispezioni giudiziarie ed amministrative (es. relative al Testo Unico sulla Sicurezza, ecc..) devono partecipare i soggetti espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura del Direttore/o Funzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza;

k) siano previsti obblighi di riporto periodico all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto dal presente Modello.

C.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. parag. C.3)
Attività di manutenzione e movimentazione di materiali	Art. 589 c.p. - Omicidio colposo; Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Responsabile area tecnica, Rspg	a, b, d, e, h
Attività lavorative con utilizzo di	Art. 590 c.p. - Lesioni personali	Direttore, Area	a, d, e, h

videoterminali	colpose	amministrativa, Rspp	
Attività con rischio incendio	Art. 589 c.p. - Omicidio colposo; Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Responsabile area tecnica, Rspp	a, d, e, g, h
Accesso, transito e permanenza nel locali e/o aree interne e/o esterne in uso alla Società, nello svolgimento delle sue attività da parte dei Dipendenti e soggetti esterni, tra i quali sono inclusi anche clienti	Art. 589 c.p. - Omicidio colposo; Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Responsabile area tecnica, Rspp	a, b, d, e, h
Attività di utilizzo e manutenzione attrezzature e macchinari	Art. 589 c.p. - Omicidio colposo; Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose	Responsabile area tecnica, Rspp	a, b, d, e, h, i

SEZIONE D - I reati ambientali

(Art. 25 *undecies* del D. lgs. n. 231/2001)

In questa sezione sono descritte le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 che riguardano la violazione delle norme poste a salvaguardia, tutela e miglioramento dell'ambiente in senso lato (aria, acqua, suolo, rifiuti, etc.) (reati di cui all'art. 25 *undecies* del Decreto).

D.1 Potenziali aree a rischio

In considerazione dell'attività svolta da FIEMME e della struttura interna adottata nonché della certificazione EMAS, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e di attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi reati previsti dall'art. 25 *undecies* del Decreto:

1. attività di gestione e smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi derivanti da attività aziendale ;
2. attività di tenuta di registri e formulari ;
3. attività di manutenzione dei macchinari;
4. attività di tracciabilità dei rifiuti .

D.2 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

E' vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti nell'art. 25 *undecies* del Decreto; sono altresì proibite le violazioni dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Sezione Speciale.

Al fine di evitare il verificarsi di reati che riguardano la salvaguardia e tutela dell'ambiente, tutti i Destinatari del presente Modello, come definiti al punto 2.4 dello stesso devono:

Attenersi alle seguenti condotte:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e le procedure aziendali in materia di conservazione, stoccaggio, smaltimento, scarico di prodotti e di rifiuti allo stato solido e/o liquido;
- b) agire ognuno secondo la propria funzione, in osservanza dei principi di precauzione e correttezza, al fine di tutelare l'integrità dell'ambiente;

E', inoltre, vietato:

- a) eliminare, scaricare, smaltire, depositare qualsiasi residuo derivante e/o comunque inerente allo svolgimento dell'attività caratteristica della società al suolo, in scarichi e/o in luogo/contenitori diversi rispetto a quelli predisposti appositamente;
- b) l'eliminazione del rifiuto per combustione;
- c) miscelazione non consentita dei rifiuti ;
- d) modificare, alterare unilateralmente le procedure aziendali per la conservazione e smaltimento dei rifiuti;
- e) modificare, alterare documenti, registri, formulari, annotazioni, autorizzazioni, dichiarazioni richieste alla società per lo scarico, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti;
- f) depositare sul sito aziendale in via permanente e comunque al di fuori del tempo strettamente necessario allo smaltimento qualsiasi tipologia di rifiuto allo stato solido e/o liquido;

g) ricevere direttamente o indirettamente qualsivoglia utilità o anche semplice promessa di essa per compiere qualsivoglia attività di cui ai precedenti punti.

D.3 Principi per la predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati ambientali

Per l'attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali si disponga:

- a) la chiara identificazione della funzione aziendale addetta al controllo/rispetto delle modalità di smaltimento di rifiuti allo stato solido e/o liquido;
- b) la chiara identificazione della funzione addetta ai rapporti con le ditte specializzate incaricate dalla società per lo smaltimento dei rifiuti ;
- c) la chiara identificazione delle ditte specializzate che intervengono per operazioni di manutenzione macchinari e scarichi aziendali e la tracciabilità dell'oggetto dell'intervento;
- d) la tracciabilità delle operazioni di smaltimento dei rifiuti secondo l'osservanza delle disposizioni normative in materia;
- e) la chiara e precisa tenuta/compilazione dei registri;
- f) il controllo periodico del Responsabile Sicurezza/Ambiente sulla gestione e la rispondenza alla normativa ambientale delle autorizzazioni/siti/procedure interne per lo smaltimento dei rifiuti ;
- g) la chiara identificazione delle aree/siti/punti di raccolta dei rifiuti allo stato solido e/o liquido;
- h) la segregazione tra la funzione aziendale addetta ai rapporti con le ditte specializzate per lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e la funzione addetta alla conclusione dei contratti con le stesse;
- i) alle ispezioni da parte di Autorità amministrative/giudiziarie devono partecipare i soggetti espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione e/o Funzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza;
- j) siano previsti obblighi di riporto periodico all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza con riguardo a quanto previsto dalla presente Sezione speciale.

D.4 Schema riassuntivo

Di seguito al solo fine di rendere più agevole l'attuazione del Modello, in via meramente esplicativa ma senza assolutamente che ciò costituisca strumento di attuazione o anche solo di interpretazione esclusiva ed esaustiva delle procedure indicate nella presente area di rischio, si propone il seguente schema riassuntivo:

Area di rischio	Reato associabile	Funzione/Area aziendale interessata	Principali criteri interessati (cfr. parag. E.3)
Attività di gestione e smaltimento	Art. 256 D. lgs n. 152/2006 - Attività	Area tecnica ,	a, b, d, e, g

dei rifiuti solidi e liquidi derivanti da lavorazione aziendale (gestione dei rifiuti attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti)	di gestione di rifiuti non autorizzata Art 258 D. lgs n. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, Art. 192 D. lgs n. 152/2006 - Divieto di abbandono, art.137 D. lgs n.152/2006 comma 11- violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo	Responsabile Sicurezza/Ambiente	
Attività di tenuta di registri e formulari	Art 258 D. lgs n. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Responsabile Sicurezza/Ambiente	b, c, e
Attività di manutenzione dei macchinari	Art. 256 D. lgs n. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata; Art. 137 D. lgs n. 152/2006 - Scarico di acque reflue industriali	Area Tecnica , Responsabile Sicurezza/Ambiente	c, d, e, g
Attività di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva dei rifiuti, violazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti	art. 260 D. lgs n.152/2006 attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Direttore, Responsabile Sicurezza/Ambiente	a, b, c, d, e,

SEZIONE E - Altri reati

Come già esposto nella Parte generale del presente Modello, in relazione alle attività svolte da FIEMME e dall'analisi delle risposte fornite in sede di intervista, è emerso che il rischio relativo alla commissione:

1. dei reati informatici e sul trattamento illecito dei dati (art 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001);
2. dei reati finanziari e di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto e art. 187-*quinquies* del TUF);
3. dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 *bis* del Decreto);
4. dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9.12.1999 (art. 25 *quater* del Decreto);
5. dei reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 *quinquies* e 25 *quater.1* del Decreto);
6. dei reati transnazionali (art. 10 Legge 16.03.2006 n. 146);
7. del reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione e di firma elettronica (art. 24 *bis*, c. III, del Decreto);
8. dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* del Decreto)
9. dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *nonies* del Decreto)
10. dei reati in materia di immigrazione (art. 25 *duodecies* del Decreto)

appare remoto e, pertanto, solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile.

Di conseguenza, almeno per il momento, non si ritiene opportuno prevedere principi di comportamento e controllo ulteriori rispetto alle regole generali evidenziate all'inizio della presente Parte speciale.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - I reati previsti dal Decreto

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto)

- ⤴ Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- ⤴ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- ⤴ Truffa (art. 640, II c., n. 1 c.p.);
- ⤴ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- ⤴ Frode informativa (art. 640 ter c.p.);
- ⤴ Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p. e art. 321 c.p.);
- ⤴ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ⤴ Concussione (art. 317 c.p.);
- ⤴ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p., art. 319 bis c.p. e art. 321 c.p.);
- ⤴ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p., II c., e art. 321 c.p.);
- ⤴ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- ⤴ Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ⤴ Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

2. Diritti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto)

- ⤴ documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- ⤴ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- ⤴ detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- ⤴ diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- ⤴ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- ⤴ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- ⤴ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- ⤴ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- ⤴ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- ⤴ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- ⤴ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione e di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);

3. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis del Decreto)

- ^ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- ^ alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- ^ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- ^ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- ^ falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- ^ contraffazione di carte filigranate in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- ^ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- ^ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- ^ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.);
- ^ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.);

4. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- ^ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ^ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- ^ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- ^ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ^ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ^ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ^ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- ^ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517- quater c.p.);

5. Reati societari (art. 25 ter del Decreto)

- ^ false comunicazioni sociali (art. 2621 Cod. Civ.);
- ^ false comunicazioni sociali in danno alla società, dei soci o dei creditori (art. 2622, I e II c., Cod. Civ.);
- ^ falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 Cod. Civ.);
- ^ impedito controllo (art. 2625 Cod. Civ.);
- ^ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Cod. Civ.);
- ^ illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 Cod. Civ.);
- ^ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 Cod. Civ.);
- ^ operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 Cod. Civ.);
- ^ omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis Cod. Civ.);

- ⤴ formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 Cod. Civ.);
- ⤴ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 Cod. Civ.);
- ⤴ corruzione tra privati (art. 2635 Cod. Civ.);
- ⤴ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 Cod. Civ.);
- ⤴ aggio (art. 2637 Cod. Civ.);
- ⤴ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, I e II c., Cod. Civ.).

6. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto)

- ⤴ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
- ⤴ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsto dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 ter c.p. (assistenza agli associati);
- ⤴ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
- ⤴ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 quinquies c.p. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
- ⤴ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 270 sexies c.p. (condotta con finalità di terrorismo);
- ⤴ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 280 c.p. (attentato per finalità terroristica o di eversione);
- ⤴ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 280 bis c.p. (atti di terrorismo con ordigni micidiali esplosivi);
- ⤴ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 289 bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
- ⤴ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, art. 302 c.p. (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi I e II);
- ⤴ art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625, convertito con modifica della legge 6.02.1980 n. 15 (misura urgente per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica);
- ⤴ art. 2 Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York 9.12.1999).

7. Reati contro la personalità individuale e contro le vite e le incolumità individuali (art. 25 quinquies e 25 quater.1 del Decreto)

- ⤴ pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.);
- ⤴ riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

- ⤴ prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- ⤴ pornografia minorile (art. 600 ter c.p., I e II c.);
- ⤴ detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- ⤴ pornografia virtuale (art.600-quater1 c.p.);
- ⤴ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- ⤴ tratta di persone (art. 601 c.p.);
- ⤴ acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- ⤴ reati finanziari o abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto e art. 187 quinquies TUF).
- ⤴ abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- ⤴ manipolazione del mercato (art. 185 TUF);

8. Reati transnazionali (art. 10 Legge 16.03.2006 n. 146)

- ⤴ associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ⤴ associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- ⤴ contrabbando nell'importazione ed esportazione temporanea (art. 291 quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973);
- ⤴ associazione per traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990);
- ⤴ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater DPR n.43/1973);
- ⤴ reati connessi al traffico di immigrazioni clandestine (art. 12, c. 3, 3bis, 3ter e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 286/1998);
- ⤴ induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci alle Autorità Giudiziarie (art. 377 bis c.p.);
- ⤴ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- ⤴ si precisa che la commissione del c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena delle reclusione non inferiore al massimo di 4 anni e se coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:
 1. se commesso in più di uno Stato;
 2. se commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione e pianificazione, direzione o controllo avvenga in altro Stato;
- ⤴ qualora sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ⤴ qualora sia commesso in uno Stato, ma gli effetti sostanziali in un altro Stato.

9. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto)

- ⤴ omicidio colposo (art. 589 c.p.);

^ lesioni colpose (art. 590 c.p.).

10. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

^ ricettazione (art. 648 c.p.);

^ riciclaggio (art. 648 bis c.p.);

^ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

11. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies del Decreto)

^ protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio(artt. 171; 171-bis; 171 septies ; 171 octies; 173;174 quinquies L. 22.4.1941 n.633);

12. Delitti contro l'Amministrazione della Giustizia (art. 25-decies del Decreto)

^ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

13. Reati ambientali (art.25-undecies del Decreto)

^ uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di specie animali o vegetali, selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

^ distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

^ scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o non rispettando parametri massimi di sostanze pericolose e inquinanti (art. 137 D. Lgs. 152/06);

^ raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/06)

^ bonifica dei siti - inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs. 152/06)

^ violazione degli obblighi di comunicazione , di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/06)

^ traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/06)

^ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/06)

^ inizio o proseguimento attività senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera o con autorizzazione scaduta o revocata - produzione emissioni in atmosfera al di fuori dei limiti autorizzati (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/06)

^ importazione, esportazione o riesportazione sotto qualsiasi regime doganale , vendita, esposizione per la vendita , detenzione per la vendita, offerta in vendita , trasporto anche per conto terzi o comunque detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A appendice I e nell'allegato C parte 1 del regolamento Cee n.3626/82 del Consiglio del 3.12.1982 e successive modifiche (art. 1 comma 1, art. 2, commi 1 e 2 ,e art. 6 , comma 4 L. 150/92)

^ importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1 effettuata senza la presentazione della prevista documentazione Cites emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato (art. 1 comma 2 L. 150/92)

^ falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche, di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3bis comma 1 L. 150/92)

^ cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (dell'ozono atmosferico) (art. 3 comma 6 L. 549/93)

^ inquinamento provocato dalla navi (art. 9 comma 1, art. 8 comma 1 e 9 comma 2, art. 8 comma 2 D. Lgs 202/07)

14. Delitti in materia di immigrazione (art. 25 duodecies del Decreto)

^ impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis D.lgs 286/98)

ALLEGATO 2 - Reati rilevanti per FIEMME SERVIZI S.p.A.

In relazione a quanto previsto dagli artt. 24, 25, 25 ter, 25 septies, 25 decies e 25 undecies del Decreto ed in riferimento alle modalità di presumibile realizzazione dei comportamenti illeciti considerati dal Decreto stesso nelle norme citate, il Modello individua le attività che possono comportare il rischio della realizzazione dei seguenti reati (nel seguente elenco con "Società" si devono intendere sia i soggetti in posizione apicale, che quelli subordinati, qualora il reato sia compiuto nell'interesse o a vantaggio della società):

1. **Malversazione a danno dello Stato** (art. 316 bis c.p.), nel caso in cui la Società, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
2. **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** (art. 316 ter c.p.), nel caso in cui la Società, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee.
3. **Truffa** (art. 640, c. II, n. 1 c.p.), nel caso in cui la Società, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.
4. **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 bis c.p.), se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.
5. **Corruzione per un atto d'ufficio** (art. 318 c.p.), è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.
6. **Pene per il corruttore** (art. 312 c.p.), le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.
7. **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.), nel caso in cui la Società offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la

qualità di pubblico impiegato, per indurlo o compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

8. **Concussione** (art. 317 c.p.), qualora dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, la Società sia costretta a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
9. **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** (art. 319 c.p.), qualora un pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa dalla Società.
10. **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319 ter c.p., II c.), è rappresentata dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare un parte in un processo civile, penale o amministrativo.
11. **Induzione a dare o promettere utilità** (art. 319 quater c.p.), qualora non si realizzi un più grave reato nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità così come chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.
12. **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.), rappresentato dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'art. 318 c.p., qualora l'autore riveste la qualità di pubblico impiegato.
13. **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**, previsti dall'art. 322 bis c.p., costituiti dai fatti di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p., III, IV c., commessi:
 - a. dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - b. dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - c. dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino le funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - d. dai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

- e. da coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- f. Le disposizioni degli artt. 321 e 322 c.p., I e II c., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
- g. alle persone indicate nel numero 1 di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;
- h. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
- i. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

14. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art 377-bis c.p.), commesso da chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un processo penale
15. **False comunicazioni sociali** (art. 2621 Cod. Civ.), nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i Destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.
16. **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione** (art. 2624 Cod. Civ.), qualora i responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i Destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i Destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

17. **Impedito controllo** (art. 2625 Cod. Civ.), qualora gli amministratori, occultando documenti o altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.
18. **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 Cod. Civ.), qualora gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
19. **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 Cod. Civ.), qualora gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
20. **Corruzione tra privati** (art. 2635 Cod. Civ.), qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società così come chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate.
21. **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638 Cod. Civ.), qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori della società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero allo stesso fine, occultano con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.
22. **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.), nel caso in cui la società nello svolgimento della propria attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di una persona.
23. **Lesioni personali colpose** (art. 590 c.p.), nel caso in cui la società nello svolgimento delle proprie attività, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa lesioni personali gravi o gravissime.
 - a. La lesione personale è grave:

- b. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- c. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- d. La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:
 - e. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - f. la perdita di un senso;
 - g. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - h. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

24. **Norme in materia ambientale** (Art. 137 D.lgs 3.4.2006 n. 152), nel caso in cui si aprano e/o effettuino nuovi scarichi di acque reflue industriali (intendendo qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni , differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento).
25. **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (Art. 256 D.lgs 3.4.2006 n.152) nel caso in cui un soggetto qualsiasi effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione ovvero effettui smaltimento di rifiuti diversi da quello autorizzati.
26. **Divieto di abbandono** (art. 192 D.lgs 3.4.2006 n.152) nel caso in cui vengano abbandonati e/o depositati in maniera incontrollata rifiuti sul suolo o nel suolo.
27. **Violazione degli obblighi di comunicazione , di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (Art. 258 c.4 D.lgs 3.4.2006 n.152) nel caso in cui siano assenti, inesatte e/o incomplete le indicazioni obbligatorie per legge.
28. **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 260 D.lgs 3.4.2006 n.152) nel caso in cui, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, si cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque si gestiscono abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

ALLEGATO 3 - Modello di comunicazione all'Organismo di vigilanza

Spettabile
Organismo di Vigilanza
c/o FIEMME SERVIZI SpA
via Dossi 25
38033 Cavalese

SEGNALAZIONE DI NOTIZIE RILEVANTI AI SENSI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il sottoscritto _____ residente in _____ nella sua qualifica di _____, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al Decreto n. 231/2001,

SEGNALA

INFORMATIVE SULLE CONDOTTE POTENZIALMENTE IN VIOLAZIONE DEL MODELLO

INFORMAZIONI SULLE MODIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

ALLEGATO A1 – Identificazione di Pubblica Amministrazione

Si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti enti o categorie di enti:

- ▲ enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità giudiziaria; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Agenzia delle Entrate; IVASS, ENAV, ENAC;
- ▲ Regioni;
- ▲ Province;
- ▲ Comuni;
- ▲ Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- ▲ Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- ▲ Ordini e Collegi Professionali;
- ▲ Azienda Sanitaria;
- ▲ Enti e Monopoli di Stato;
- ▲ Borsa Italiana Spa;
- ▲ tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAl; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- ▲ istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Per "Pubblica Amministrazione", pertanto, si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica", un "pubblico servizio" o un servizio di "pubblica necessità".

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.), e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc).

Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc. in regime di concessione e/o di convenzione (Es. Enti Ospedalieri, INPS, INAIL, membri dei Consigli Comunali, Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc..).

Per "servizio di pubblica necessità" si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc..), nel momento in cui il pubblico per legge è tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte dai privati, che presuppongono un'autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc..).

Per completezza di seguito si riportano integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove sono definiti il "pubblico ufficiale", l'"incaricato di pubblico servizio" e le "persone esercenti un servizio di pubblica necessità".

Art. 357 c.p. - Nozione di pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 c.p. - Nozione della persona esercente un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato, senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi.
2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione.